



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m_dg.DAG.29/09/2021.0195344.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di tribunale

LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

All'Ispettorato generale

Oggetto: versamento dell'imposta di bollo su traduzioni giurate e asseverazioni perizie in casi particolari -

Rif. prot. DAG n. 83861.E del 21.04.2021, n. 85789.E del 22.04.2021, prot. 129844.U del 21.06.2021 e prot. 188044.E del 20.09.2021

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti volti a chiarire se sia dovuto il versamento dell'imposta di bollo per la traduzione giurata o l'asseverazione della perizia, svolte alla presenza del cancelliere, nel caso in cui:

1) la traduzione o l'asseverazione si riferisca a atti rilasciati all'Estero in materia di Stato civile, sebbene il rilascio di analoghi certificati da parte dello Stato italiano risulti esente da imposta di bollo;

2) la traduzione o l'asseverazione si riferisca ad uno degli atti, documenti o registri previsti espressamente dall'allegato B del d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*).

In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, gli uffici giudiziari fanno notare che l'utenza riterrebbe non dovuta l'imposta di bollo sul giuramento di traduzioni relative a certificati di cittadinanza rilasciati da Stati esteri o riconducibili a quelli previsti dall'allegato B del d.P.R. n. 64 del 1972, per i quali, se rilasciati in Italia, non è dovuta l'imposta di bollo.

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacerit.it –
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it



Inoltre, il personale di cancelleria con riguardo al quesito di cui al **punto 1)** della presente nota, riterrebbe invece dovuta l'imposta di bollo, richiamando la risoluzione n. 125 del 6 agosto 2001, emanata dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale *“la legalizzazione di firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato è soggetta all'imposta di bollo nella predetta misura di lire 20.000”*.

Considerata la particolarità dei quesiti in esame, questa Direzione generale ha ritenuto utile una ricognizione a campione del *modus operandi* adottato dagli uffici giudiziari su tale materia: all'esito, è emerso che le modalità operative seguite sono diversificate e non sempre condivisibili.

A parere di questa Direzione generale il versamento dell'imposta di bollo sul verbale con il quale il traduttore, alla presenza del cancelliere, assevera di *“aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli”*, è correlato all'attività di autentica della firma apposta alla presenza di un pubblico ufficiale, in ossequio all'art. 1 della tariffa, allegato A, del d.P.R. n. 172 del 26 ottobre 1972, per il quale sono soggetti ad imposta di bollo gli *“Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio del funzionario e non al tipo di certificato oggetto di traduzione”*.

Il cancelliere, infatti, nel ricevere l'asseverazione delle traduzioni giurate, non esprime alcuna valutazione sul contenuto della traduzione e sulla corrispondenza del testo all'originale, ma riceve il giuramento da parte del soggetto che si dichiara autore della traduzione, che viene identificato all'atto dell'apposizione e dell'autenticazione della firma sul verbale.

Tra le prassi riscontrate è poi emerso che alcuni uffici ritengono non dovuta l'imposta di bollo quando la traduzione o l'asseverazione si riferisce a certificati di stato civile rilasciati all'estero e destinati all'ottenimento dello *“status civitatis”*.

In questo caso gli uffici giustificerebbero l'esenzione richiamando l'art. 7, comma 5, della legge n. 405 del 29.12.1990, secondo il quale *“sono esenti da imposta di bollo...i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive”*.

Tale richiamo, a parere di questa Direzione generale, appare improprio in quanto l'autentica delle sottoscrizioni a cui fa riferimento l'articolo 7, comma 5, della legge 405 del 1990 riguarda le dichiarazioni sostitutive e non può essere applicata anche alla legalizzazione delle asseverazioni di traduzioni e perizie.

Presso altri uffici giudiziari, invece, l'imposta di bollo non sarebbe versata, perché ritenuta assorbita dal contributo unificato dovuto per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana nell'ambito del quale la traduzione giurata dovrebbe (in tesi) essere depositata: si richiama, in proposito, la previsione dell'art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002 in forza del quale l'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti del processo e precisamente a *“tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”*

A tale proposito si richiama la nota di questa Direzione generale, prot. 116188.U del 1° giugno 2021, inviata per conoscenza anche all'Agenzia delle entrate, con cui si è esplicitato che *“le traduzioni che siano giurate dinanzi al cancelliere non possano essere considerati atti necessari e funzionali al procedimento, per plurimi ordini di ragioni:*

- *intanto si tratta di atti di per sé oggettivamente neutri, che non mostrano un legame di intrinseca ed inequivoca necessità, funzionalità o correlazione ad un procedimento giurisdizionale (si pensi al caso delle perizie giurate ipoteticamente utilizzabili in ambito interamente stragiudiziale, ai fini di trattative negoziali iure privatorum): per tale ragione non ricadono nella definizione fornita dall'Agenzia delle entrate;*

- *difetta inoltre il requisito soggettivo richiesto dalla circolare n. 70/E sopra richiamata, in quanto il traduttore o il perito non possono considerarsi “parte processuale” del procedimento.*

Infine, come evidenziato dagli stessi uffici giudiziari, sarebbe del tutto inesigibile dal cancelliere di verificare la pendenza di un determinato giudizio presso uffici diversi da quello in cui viene giurata la traduzione”.

Le considerazioni sopra esposte sono state portate all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, funzionalmente competente nella materia dell’imposta di bollo, con nota prot. 129844.U del 21.06.2021, al fine di acquisirne il relativo parere.

Con nota prot. 237944|17.09.2021 (prot. DAG 188044.E del 20.09.2021), l’Agenzia delle entrate ha risposto all’interpello proposto da questa Direzione generale mostrando di condividere le considerazioni rappresentate in premessa.

In via preliminare l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che *“l’asseverazione di una perizia (o di una traduzione di un documento redatto in lingua straniera) è una particolare procedura certificativa, ad iniziativa del privato, solitamente un tecnico o esperto, attraverso il quale si tenta di attribuire valore legale ad un documento redatto dallo stesso soggetto che ne chiede l’asseverazione”.*

In particolare, prosegue l’Agenzia, *“L’articolo 5 del Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, ancora in vigore come disposto dall’articolo 1, comma 1, del d.lgs. 1° dicembre 2009, n 179, in combinato con l’allegato 1 dello stesso decreto, prevede che «Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l’atto notorio sia formato davanti al magistrato». L’asseverazione è quindi un atto pubblico di competenza del cancelliere...Il perito o il traduttore che intende richiedere l’asseverazione della propria perizia o traduzione deve presentarsi personalmente davanti al cancelliere, il quale lo invita a giurare di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidategli allo scopo di far conoscere ai giudici la verità. Più specificamente, le perizie stragiudiziali acquisiscono un particolare valore probatorio se l’autore ne assevera il contenuto mediante giuramento. Anche una traduzione in italiano di un documento redatto in lingua straniera, per acquistare carattere di “ufficialità”, deve essere asseverata. Competente, quindi, a ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie/traduzioni stragiudiziali sono il cancelliere, secondo quanto disposto dal citato articolo 5 del R.D. n. 1366 del 1922, ed il notaio, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, n. 4 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666. L’atto ricevuto dal cancelliere è la dichiarazione di asseverazione con giuramento, cioè la dichiarazione resa dal perito/traduttore, in forma solenne, di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico conferitogli. Il pubblico ufficiale, chiamato a ricevere l’atto di asseverazione, dopo aver accertato l’identità personale del dichiarante, attesta la riferibilità della perizia/traduzione al professionista che l’ha sottoscritta ed ha prestato il giuramento”.*

Sulla base di tali premesse l’Agenzia delle entrate ricorda che *“ai fini dell’imposta di bollo si osserva che l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede il pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli «Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi»”* e che **“anche per la traduzione giurata o l’asseverazione di certificati rilasciati all’estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradurre in lingua straniera, trova applicazione il disposto dell’articolo 1 comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede il pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.”**

Ciò posto, tenuto conto delle considerazioni svolte da questa Direzione generale, ampiamente condivise dall’Agenzia delle entrate, deve quindi ritenersi che l’attività di asseverazione delle traduzioni innanzi al cancelliere sia assoggettata al versamento dell’imposta di bollo anche nel caso in cui la traduzione giurata o l’asseverazione abbia ad oggetto certificati rilasciati all’estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradurre in lingua straniera.

Allo stesso modo l'imposta di bollo non può considerarsi assorbita dal contributo unificato eventualmente dovuto per il procedimento al quale la traduzione o l'asseverazione ipoteticamente afferisce perché, come indicato nella nota prot. DAG. 116188.U del 1° giugno 2021, sopra richiamata, gli atti in parola non possono considerarsi intrinsecamente antecedenti, funzionali o necessari al procedimento, secondo l'accezione di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002, e poiché non ricorre il requisito soggettivo richiesto dalla circolare n. 70/E sopra citata, in quanto il traduttore o il perito non possono considerarsi "*parte processuale*" del procedimento; piuttosto, l'imposta di bollo deve essere versata in relazione all'attività posta in essere dal cancelliere che, in quanto pubblico ufficiale, è chiamato a ricevere l'atto di asseverazione, e dopo aver accertato l'identità personale del dichiarante, ad attestare la riferibilità della perizia/traduzione al professionista che l'ha sottoscritta ed ha prestato il giuramento.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 29 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Minimo

